



53560-17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

Vincenzo ROMIS - Presidente -

Sent. n. 1786/2017

Gabriella CAPPELLO

CC - 08/11/2017

Antonio Leonardo TANGA - Relatore -

R.G.N. 36175/2017

Maria Rosaria BRUNO

Francesca COSTANTINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis) ,

avverso l'ordinanza n° 16/17 del 20/04/2017, della Corte di Appello di L'Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. In esecuzione dell'ordinanza emessa il 07/05/2012, dal GIP del Tribunale di Vasto, (omissis), in pari data, veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen., commesso ai danni della figlia minore (omissis).

1.1. Con sentenza del GUP del Tribunale di Vasto in data 02/12/2012, (omissis) veniva condannato, in relazione al reato a lui ascritto, alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione.

1.2. La sentenza di primo grado veniva poi riformata dalla Corte d'Appello di L'Aquila che, con sentenza del 12/02/2014, irrevocabile il 29/05/2014 nei confronti dell'istante, assolveva l'imputato, ai sensi dell'art. 530 comma 2, cod. proc. pen., "perché il fatto non sussiste".

1.3. Successivamente, nei termini di legge, (omissis) presentava istanza volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione, quantificato nella somma di € 100.000,00.

1.4. Con l'ordinanza n° 16/17 del 20/04/2017, la Corte di Appello di L'Aquila rigettava la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione così come formulata.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione (omissis) (omissis), a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):

I) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Deduce che l'indennizzo per ingiusta detenzione è stato già riconosciuto dalla Corte di appello di L'Aquila (stesso relatore) al coimputato (omissis) che in sede di interrogatorio di garanzia ha negato genericamente di aver commesso il fatto senza fornire elementi o dare un'interpretazione alternativa ai fatti. Sostiene che l'ordinanza di custodia cautelare è stata messa unicamente in base alle risultanze dell'incidente probatorio e nessuna incidenza causale avrebbero avuto le dichiarazioni di (omissis). Assume che gli elementi posti a base della sentenza assolutoria non sono stati acquisiti successivamente ma erano già stati acquisiti e risultavano già al momento del deposito dell'istanza di custodia cautelare.

2.1. Con memoria depositata il 04/11/2017, si è costituita, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avvocatura dello Stato adducendo considerazioni avversative.



CONSIDERATO IN DIRITTO


3. Il ricorso è infondato e va rigettato.

4. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire -naturalmente- il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 646 cod. proc. pen., secondo capoverso, da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nell'art. 315 cod. proc. pen., comma 3.

4.1. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di Corte di Appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646 cod. proc. pen., comma 3 (al quale rinvia l'art. 315 cod. proc. pen., u.c.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. *ex multis*, sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097).

5. Ciò posto, le doglianze proposte nell'interesse del ricorrente sono infondate. La Corte d'Appello di L'Aquila motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto.

5.1. L'art. 314 cod. proc. pen., com'è noto, prevede al comma 1 che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perchè il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'aver l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314 cod. proc. pen., comma 1, u.p.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla



deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).

5.2. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., comma 1 - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'*"id quod plerumque accidit"* secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (cfr. Sez. Un. n. 43 del 13/12/1995, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Inoltre deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314 cod. proc. pen., comma 1, quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzia nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

5.3. E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

5.4. Le precisazioni di cui sopra agevolano certamente l'individuazione di quella che è la "ratio" dell'istituto dell'equa riparazione: la necessità, cioè, di indennizzare con un riconoscimento di natura patrimoniale un soggetto -il quale abbia richiesto l'indennizzo assumendo di essere stato ingiustamente raggiunto da un provvedimento restrittivo della libertà personale- ove il giudice della riparazione accerti che quel soggetto effettivamente non



aveva in alcun modo dato luogo, con il suo comportamento (immune anche da atteggiamenti di grave superficialità o trascuratezza) all'emissione dell'ordinanza coercitiva. In altri termini, deve trattarsi di un periodo di detenzione sofferto da una persona rimasta assolutamente estranea -da un punto di vista reale e storico, e non solo processuale- alla vicenda delittuosa nella quale era stato viceversa ritenuto, dunque ingiustamente, coinvolto. Non pare che possa ritenersi rispondente a siffatta "ratio", e a detti canoni ermeneutici, il riconoscimento di un indennizzo ad un soggetto il quale con il proprio comportamento abbia creato i presupposti per indurre l'autorità ad intervenire nei suoi confronti con un provvedimento di rigore, e sia poi stato assolto, certo doverosamente e legittimamente, in conseguenza dell'applicazione di norme e principi che regolano specificamente ed esclusivamente il giudizio penale (cfr. Sez. 4, n. 35003 del 04/06/2008 Cc. -dep. 09/09/2008- Rv. 241897).

6. Nei provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano elementi a carico del ricorrente (privato, in esecuzione dell'ordinanza genetica, della libertà personale in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 609-*bis* cod. pen. e che nel corso dell'interrogatorio di garanzia, si è avvalso della facoltà di non rispondere) integranti una colpa grave a suo carico.

6.1. Com'è noto, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (cfr. Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009. Lafranceschina, Rv. 242760; in termini analoghi, vds. la recente Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; sulla rilevanza delle dichiarazioni ambigue dell'indagato, vds. poi Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). È, infatti, ben vero che, nell'avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, il soggetto indagato esercita un proprio diritto; ma è altresì vero che, allorché tale diritto venga esercitato a fronte di un quadro di indizi gravi raccolti a suo carico, ed egli possa, dichiarando, fornire elementi chiarificatori in ordine alla sua posizione e alla non riferibilità allo stesso del detto quadro indiziario, non può egli dolersi del fatto che l'esercizio della detta facoltà di astenersi dal deporre mantenga inalterato il coacervo di elementi posti a base di una misura cautelare



allo stesso applicata (cfr. sez. 4, n. 13016 del 09/03/2016; Sez. 4, n. 26595 del 23/03/2016).

6.2. Nella specie, gli elementi che hanno condotto la Corte del merito a pronunciare la sentenza di assoluzione (per altro ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen.) sono stati valutati solo dopo che il perito nominato dalla stessa Corte, prof. (omissis), aveva censurato la metodica seguita dall'esperto nominato in sede di incidente probatorio per l'ascolto in forma protetta della minore, essendo stati disattesi i criteri suggeriti dalle linee guida in materia ed evidenziato i dubbi sulla capacità di testimoniare c.d. generica della minore persona offesa dal reato. Ineccepibilmente, perciò, il Giudice della riparazione ha osservato che «se (omissis) , in sede di interrogatorio, avesse evidenziato queste circostanze, accertate solo in seguito nel corso del giudizio, avrebbe consentito di rilevare immediatamente le incongruenze, che hanno poi determinato la sentenza di assoluzione».

6.3. La valutazione del giudice della riparazione, quindi, si è svolta, correttamente, su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice ha valutato la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, ha valutato non se determinate condotte costituissero o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" effettuando una serie di accertamenti e valutazioni tali da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte al corretto rigetto dell'istanza.

6.4. Vale, infine, rammentare che nello svolgere detta valutazione il giudice deve rapportarsi alla situazione esistente nel momento in cui il provvedimento cautelare è stato adottato o mantenuto ed effettuare il proprio giudizio sulla base del medesimo materiale di cui ha disposto il giudice della cautela (cfr. Sez. 4, n. 30408 del 19/06/2008).

6.5. Né può darsi pregio alla dedotta identità fra la sorte processuale del ricorrente e quella di altro (allora) imputato che non può apprezzarsi se non in riferimento a dati meramente esteriori, costituiti dall'esito comune nei vari gradi di giudizio, mentre resta esclusa una possibile valutazione "per analogia" fra le due posizioni in riferimento al fatto che i due (allora) coimputati rispondevano ciascuno in relazione ad addebiti dei quali, in base agli atti depositati dal ricorrente, non è dato apprezzare l'identità. Resta inoltre del tutto vaga e frutto di mera asserzione la deduzione riguardante l'identità dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo riparatorio (v. Sez. 4, n. 44338 del 30/09/2016).

7. Conclusivamente, il giudice della impugnata ordinanza ha, quindi, pronunciato il rigetto dell'istanza di riparazione con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente con gli evidenziati elementi negativi, e perciò non censurabile in questa sede di legittimità, effettuando il vaglio delle circostanze di fatto idonee ad integrare il dolo o la colpa grave mediante un giudizio *ex ante* e così ritenendo idonea la condotta dell'indagata a "trarre in inganno" l'Autorità giudiziaria ed a porsi come situazione sinergica alla causazione dell'evento "detenzione" (cfr. Sez. 4, n. 1114 del 13/04/1999).

8. Al rigetto del ricorso consegue, *ex lege*, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


8.1. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; lo condanna inoltre a rimborsare al Ministero resistente le spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi euro 1.000,00.

Così deciso in data 08/11/2017

Il Consigliere estensore
Antonio Leonardo Tanga



Il Presidente
Vincenzo Romis




Depositata in Cancelleria

Oggi.

27 NOV. 2017



Il Funzionario Giudiziaro
Patrizia Corra





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 27 novembre 2017

La presente copia si compone di 7 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92